

TI_GERICHTE 60.2006.475 vom 16. Mai 2007

TI Tribunale d'appello, 2007-05-16, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_60.2006.475

FR: TI_GERICHTE 60.2006.475 du 16 mai 2007

IT: TI_GERICHTE 60.2006.475 del 16 maggio 2007

Regeste

Assistenza internazionale in materia penale. ricorso contro la decisione di chiusura. legittimazione

Erwägungen

E. 1

Preliminarmente deve essere esaminato il quesito relativo alla legittimazione della ricorrente, con riferimento a quelle che sono le risultanze che la decisione di chiusura intende trasmettere, ovvero alla documentazione bancaria, alla documentazione acquisita presso le fiduciarie, nonché al verbale d'interrogatorio con i relativi allegati.

E. 2

Secondo l'art. 80h lit. b AIMP ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura di assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa.

E. 3

Per quanto concerne la documentazione bancaria, la legittimazione a ricorrere è riconosciuta solo al titolare di un conto bancario di cui siano chieste informazioni o alla persona direttamente sottoposta ad una misura coercitiva (perquisizione, sequestro, interrogatorio). Nel presente caso, è pacifico che la ricorrente non è titolare della relazione presso la Banca _____: essa neppure è ADE. In relazione ai documenti bancari di cui al punto 2.1. della decisione impugnata, alla ricorrente difetta certamente la legittimazione.

E. 4

Con riferimento ai verbali di interrogatorio, secondo la giurisprudenza la legittimazione spetta, di massima, unicamente al teste sottoposto direttamente alla misura coercitiva, e solo nella misura in cui sia chiamato a fornire informazioni che lo concernono personalmente o si prevalga del suo diritto di non testimoniare (DTF 126 II 258). Un terzo, per contro, non è, di principio, legittimato a contestare la consegna di un verbale di audizione, neppure quando le informazioni ivi contenute lo tocchino personalmente (DTF 130 II 162). In concreto, in relazione al verbale di cui al punto 2.4. della decisione impugnata, ne discende che alla ricorrente difetta certamente la legittimazione.

E. 5

Per la restante documentazione acquisita presso diverse fiduciarie, come ricordato dall'Ufficio federale di giustizia nelle sue osservazioni, la giurisprudenza nega la legittimazione al terzo che censura la trasmissione di documenti di cui non è detentore, anche se detti documenti lo riguardano (R. ZIMMERMANN, La coopération judiciaire

internationale en matière pénale, Berna 2004, n. 310 p. 356). Di modo che, con riferimento ai documenti di cui ai punti 2.2., 2.3., 2.5., 2.6. e 2.7. della decisione impugnata, alla ricorrente difetta certamente la legittimazione.

E. 6

Da quanto precede, consegue che il ricorso deve essere dichiarato irricevibile, per difetto di legittimazione. Conformemente a quanto stabilito dal Tribunale federale in una recente sentenza, l'inammissibilità del ricorso esclude l'esame nel merito delle censure sollevate dai ricorrenti (decisione TF 1A.282/2005 del 30.4.2007), non senza pertinenza in relazione alla doppia punibilità ed all'obbligo di cernita.

E. 7

Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha occasionate. Per questi motivi, richiamati gli articoli di legge applicabili, pronuncia 1. Il ricorso è irricevibile. 2. La tassa di giustizia di CHF 1'000.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 1'100.-- (millecento), sono poste a carico della RI 1, _____. 3. Rimedio di diritto Contro il presente giudizio è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale di Losanna entro 30 giorni dall'intimazione (art. 84 LTF). 4. Intimazione: terzi implicati Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.